

## STATUTO

*Denominazione - sede*

### ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Savona (SV), via Corsi, n. 49r un'associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di

CORSI E VIA ASSOCIAZIONE CULTURALE SAVONA
---

*Scopo - Oggetto*

### ART.2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro, ed è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte le persone e degli associati ed opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle disabilità, alle condizioni economiche e sociali e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

E' motivata dalla decisione dei soci di creare uno spazio di iniziativa culturale atto a promuovere la città di Savona, i corsi e le vie, al fine di sviluppare le occasioni di incontro che rendano maggiormente fruibile la città e ne stimolino il tessuto economico, per evitare la crisi e la chiusura dei negozi, delle botteghe, dei laboratori e delle officine, dei bar e dei pubblici esercizi, delle piccole attività economiche che costituiscono il cuore pulsante della città.

L'Associazione opera per promuovere la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale, artistico ed economico dei suoi soci per promuovere e valorizzare le iniziative culturali, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale. L'Associazione, rispetta i requisiti previsti dal comma 8 dell'art. 148 del TUIR, pertanto, è un ente associativo non commerciale, e, ai fini fiscali, applica le disposizioni di cui all'art. 148 del TUIR.

### ART.3

L'Associazione si propone, senza alcuna finalità lucrativa, e nel pieno rispetto delle normative vigenti, di:

- a) promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni culturali, fieristiche, turistiche, artistiche, artigianali, culinarie, olistiche, ricreative, di valorizzazione delle tradizioni locali, nazionali e straniere, comprese quelle a carattere religioso, anche al fine di migliorare l'integrazione sociale delle persone
- b) promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, giochi e premi,
- c) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, corsi di apprendimento, compresi quelli in ambito ludico e hobbistico, rivolti sia ai bambini che agli adulti, ai giovani e agli anziani
- d) realizzare eventi promozionali, feste a tema, mercatini, sagre e degustazioni, sfilate, camminate e, in generale, iniziative che riguardino il territorio savonese e la promozione delle attività economiche della città
- e) partecipare a manifestazioni ed eventi, anche in ambito commerciale, per la promozione e la conoscenza della città di Savona, della sua storia, tradizioni, cultura, tessuto economico e sociale, ecc.
- f) curare la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, materiale audiovisivo, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci
- g) studiare, promuovere e sviluppare, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e private, metodologie per migliorare la fruibilità della città e dei servizi, con particolare riguardo ai campi della valorizzazione del territorio, del decoro urbano, della pedonalizzazione e della destinazione delle aree e dei parcheggi, dell'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, del potenziamento della sicurezza e della realizzazione di iniziative di rilevanza pubblica e sociale quali, ad esempio il potenziamento del "riciclo", della raccolta differenziata, dell'eco-sostenibilità
- h) organizzare attività ricreative e culturali aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per il miglioramento del vivere in comunità
- i) partecipare con propri soci, ad iniziative promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini statutari, potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie ed utili, ivi compreso l'esercizio occasionale, accessorio ed ausiliario, di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, attività editoriale, letteraria, e musicale, e quant'altro nel rispetto delle normative fiscali e amministrative.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, potrà partecipare a bandi e gare, stipulare convenzioni, contratti di affitto e locazione, anche nei confronti di enti pubblici e privati, per l'assegnazione e la gestione di impianti, strutture ed aree ricreative.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, potrà ricevere contributi correnti e in conto capitale, finanziamenti e erogazioni liberali, garanzie e fidejussioni, da parte dei soci, di privati cittadini, imprese, società e cooperative, da altre associazioni e organizzazioni, da enti pubblici e privati, fondazioni e istituzioni, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, contrarre mutui e altre forme di indebitamento, con e senza garanzie reali e personali.

#### *Soci*

#### ART.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti e le Associazioni che ne condividano le finalità, i principi ispiratori e gli scopi istituzionali e che si impegnino a realizzarli nel rispetto dello Statuto.

Tutti i soci e gli associati hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

#### ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, meglio se in forma scritta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione e del versamento della quota associativa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### ART. 6

La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e, in particolare:

- tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- i soci minorenni, interdetti e inabilitati, votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela
- tutti i soci fanno parte dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota di ammissione;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

#### ART. 7

I soci sono tenuti, al momento dell'adesione, a versare la quota di ammissione e, ogni anno a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Le quote associative e i contributi annuali sono uguali per tutti i soci.

#### *Recesso – Esclusione del socio*

#### ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 12 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

#### ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### *Risorse economiche - Fondo Comune*

#### ART.11

L'Associazione trae le risorse economico finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi annuali da parte degli associati;
- b) quote e contributi per l'adesione e la partecipazione a specifiche manifestazioni, anche da parte di non soci;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, Fondazioni e Organizzazioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi nazionali e internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricole o culturali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

#### ART. 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Comune e da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione pervenuti a qualsiasi titolo.

Il fondo comune, è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e diritti acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione.

E' fatto espresso divieto di ripartire tra i soci durante tutta la vita dell'associazione, né in forma diretta che in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, utili, fondi, riserve o capitali: l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito nelle attività statutariamente previste ed utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali

#### *Esercizio Sociale*

#### ART.13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### *Organi dell'Associazione*

#### ART.14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

## *Assemblee*

### ART.15

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo su delega del Presidente, almeno una volta ogni anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e, comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci in regola con i versamenti delle quote associative, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso da affiggersi *nel locale della sede sociale* e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, l'avviso deve contenere il giorno l'ora e il luogo (che può essere presso la sede o altrove) della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai soci, mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, sul sito internet dell'associazione, sulla pagina facebook o altri social, ovvero, per i soci in regola con il pagamento della quota di contributo annuale, su apposita indicazione fornita dagli stessi, a mezzo pec, mail, sms, fax, con l'invio di lettera semplice, e, solo in casi eccezionali a mezzo raccomandata o telegramma almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

### ART.16

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) formula proposte e gli indirizzi di stimolo all'attività del Consiglio Direttivo
- e) approva gli eventuali regolamenti.
- f)

### ART. 17

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa secondò il principi di democrazia e uguaglianza di tutti gli associati in base al criterio che ogni associato esprime un voto.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

### ART. 18

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

### ART. 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, a cura del Segretario verrà redatto il verbale dell'Assemblea.

### ART. 20

Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alla vita dell'Associazione si prevede la possibilità di "partecipazione a distanza", tramite l'utilizzo di procedure informatiche che consentano l'identificazione del socio, ad esempio con collegamento skype, e che alcune delibere assembleari di indirizzo, possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e volontà espressa per iscritto personalmente da ogni avente diritto al voto. Tali modalità di partecipazione potranno essere stabilite con apposito regolamento, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche.

## *Consiglio Direttivo*

### ART. 21

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea fra gli associati maggiorenni.

I componenti del consiglio direttivo non percepiscono compensi, indennità o rimborsi spese forfettari, in quanto la carica è svolta a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili, l'assemblea può comunque deliberare una durata diversa.

Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri; il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare, anche attraverso la posta elettronica, sette giorni prima dell'adunanza: per gravi motivi il termine della convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) deliberare l'ammontare delle quote contributive annuali a carico dei soci,
- d) predisporre i regolamenti interni e quelli relativi al funzionamento del Segretario e del Tesoriere;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare sull'affiliazione dell'Associazione ad altre associazioni, organismi, organizzazioni;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione, nominare tra i soci esterni al consiglio dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni espressamente stabilite dal Consiglio Direttivo stesso;
- h) compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione, stipulare gli atti e i contratti inerenti le attività sociali, assumere le decisioni inerenti il personale e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti cui si avvale l'associazione;
- i) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglioramento e il conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

#### ART.22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, dovrà essere convocata l'Assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### *Presidente*

#### ART.23

La rappresentanza legale dell'Associazione e i poteri di firma spettano al Presidente.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

#### *Collegio dei revisori dei conti*

#### ART. 24

L'Assemblea può decidere di eleggere, in qualsiasi momento, il Collegio dei Revisori anche in assenza di un espresso obbligo di legge.

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

*Pubblicità e trasparenza degli atti sociali*

ART. 25

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali e ai verbali delle Assemblee.

Tali documenti sociali, conservati *presso la sede sociale*, devono essere messi a disposizione, anche solo con modalità informatica, degli associati per la consultazione.

*Scioglimento*

ART.26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, contestualmente l'assemblea deve deliberare le modalità di scioglimento, con l'eventuale nomina di uno o più liquidatori .

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, è sin d'ora stabilito l'obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio netto ad altre associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività analoghe o affini, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, o ad altra diversa destinazione imposta dalla legge

*Norma finale*

ART. 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti, usi e consuetudini in quanto applicabili.

Il Presente Statuto, quale parte integrante del Verbale di Costituzione dell'Associazione, è stato approvato da tutti i soci fondatori che qui lo sottoscrivono: